

COMUNE DI PORPETTO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
ED I DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/11/2004

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – OGGETTO
- Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- Art. 4 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 – TARIFFE
- Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 9 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 10 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA
- Art. 11 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
- Art. 12 - DICHIARAZIONE DI IMPOSTA
- Art. 13 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI
- Art. 15 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- Art. 16 - RIMBORSI
- Art. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- Art. 18 - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
- Art. 19 - PUBBLICITA' ORDINARIA
- Art. 20 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- Art. 21 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- Art. 22 - PUBBLICITA' VARIA
- Art. 23 – RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- Art. 24 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 26 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 27 - MISURA DEL DIRITTO
- Art. 28 - PAGAMENTO E RIMBORSO DEL DIRITTO: RINVIO
- Art. 29 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO: RINVIO
- Art. 30 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- Art. 31 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- Art. 32 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 33 - AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

CAPO IV - IMPIANTISTICA

- Art. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 35 – AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 36 – CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Art. 37 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- Art. 38 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
- Art. 39 – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
- Art. 40 – POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'
- Art. 41 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO V : SANZIONI

Art. 42 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Art. 43 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44 - DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 45 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Porpetto, la materia relativa all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. n.507/1993.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. n.507/1993, il Comune di Porpetto, la cui popolazione residente al 31.12.2002 è di n. 2702 abitanti, rientra nella V classe impositiva.

Art. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1 Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni , di esclusiva competenza comunale potrà essere gestito, come previsto dall' art. 25 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di affidamento in concessione di cui alla lettera c), il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5
TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 51 della Legge Regionale n.4/2001 e dell'articolo 53 comma 16 della L.388/2000 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali e regionali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 10

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti. La dichiarazione deve essere presentata nelle stesse modalità e termini anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

2. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il termine di versamento stabilito dal successivo articolo 13 del presente regolamento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. La presentazione della dichiarazione e l'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

Art. 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale; in caso di affidamento in concessione il versamento deve essere eseguito al concessionario mediante conto corrente postale; per particolari esigenze organizzative, il Comune può consentire anche il pagamento diretto.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione e contestualmente alla presentazione della dichiarazione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quello della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento del relativo canone di occupazione, affitto o concessione.

Art. 15
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art. 16
RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di giorni 90.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura semestrale prevista in relazione alle imposte erariali.

Art. 17
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 18
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini e con le modalità prevista dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19
PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari al 10% della misura ivi stabilita.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui ai commi precedenti che abbiano una superficie compresa tra mq.5.50 e mq.8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq.8.50, la maggiorazione è del 100%.

Art. 20
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al precedente articolo 19 comma 5 del presente Regolamento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo tariffe distinte per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli con portata superiore a Kg.3.000;
- autoveicoli con portata inferiore a Kg.3.000;
- motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;

6. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

7. Per i veicoli di cui ai precedenti ultimi due commi non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 21

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica

l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 22 PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta si applica , per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, la tariffa dell'imposta si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 23 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non

avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 1 lett. h) del successivo art. 24; il patrocinio o la partecipazione deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare all'atto della richiesta di prenotazione degli spazi.

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

Art. 24 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri enti pubblici;

h) la pubblicità comunque effettuata relativa a manifestazioni da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Porpetto;

i) la pubblicità comunque effettuata dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.Lgs. 460/97.

l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di disposizioni regolamentari e, nella misura prevista dall'art. 39 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. A norma dell'art.3, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993, il Comune di Porpetto è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misure stabilite dal presente regolamento.

Art. 26

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 27

MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione di cm.70 x 100 è stabilita distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione conformemente alle disposizioni di cui all'art.19 del D.Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL DIRITTO: RINVIO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

2. Per le somme versate e non dovute si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 29

PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO: RINVIO

1. Per il procedimento esecutivo e il contenzioso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 30

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli altri Enti Pubblici e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente Regolamento;

b) per i manifesti privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici, fermo rimanendo quanto disposto dalla lettera d) del successivo art. 31; il patrocinio o la partecipazione deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare all'atto della richiesta di prenotazione degli spazi.

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza nonché a manifestazioni sportive e culturali;

e) per gli annunci mortuari;

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 31 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi a manifestazioni da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Porpetto;
- e) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, elezioni regionali ed amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; la disposizione di legge da cui discende l'obbligatorietà deve essere espressamente indicata all'atto della richiesta di prenotazione;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; la gratuità deve essere comprovata all'atto della richiesta di prenotazione;
- i) i manifesti concernenti manifestazioni e/o iniziative delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.Lgs. 460/97.

Art. 32 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico debitamente vidimato dal Comune.
2. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio affissioni nell'orario di apertura almeno 3 giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; l'affissione è garantita entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dei manifesti, ovvero entro diverso termine stabilito all'atto della prenotazione.
3. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, perviene all'ufficio preposto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

5. Entro 3 giorni dall'affissione, su richiesta del committente, il Comune od il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

8. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

9. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

10. Il Comune od il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- il registro cronologico delle commissioni.

12. Il Comune od il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso od indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 33

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ogni commissione.

CAPO IV - IMPIANTISTICA

Art. 34
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del Codice della Strada approvato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, co. 4 e 6 del Codice della Strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26 co. 3 del citato Codice della Strada;
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

- a) mezzi collocati fuori dal centro abitato: per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali: per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada – e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste da leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali e dal regolamento edilizio.

Art. 35
AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario.
4. L'ufficio competente, ovvero il Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle

disposizioni contenute nella legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36
CRITERI GENERALI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I criteri ai quali si fa riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socioculturale e commerciale.

d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 37
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm 70x100;

b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;

c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della giunta comunale.

ART. 38
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti o frazione.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 39

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	15%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	70%

totale	100%

pari a mq. 12 così come indicato al precedente articolo.

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socioculturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

ART. 40

POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sia in occasione dell'installazione di un nuovo impianto che della modifica di uno esistente, sia per la rimozione definitiva dell'impianto e la rimessa in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Parimenti, a cura e spese dell'interessato, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario eliminato.
3. In difetto, il Comune disporrà la rimozione addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi.
5. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
6. Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a sollevare il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.
7. I richiedenti s'intendono, altresì, responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari e/o a persone e cose a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 41 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie s'intendono rilasciate a condizione che il richiedente s'impegni alla manutenzione dei relativi impianti.
2. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere tutti quei lavori che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.
3. Parimenti, il Comune potrà prescrivere, in qualsiasi momento, l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
4. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi od indennità di sorta.

CAPO V : SANZIONI

Art. 42
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 12 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura semestrale prevista in relazione alle imposte erariali.

Art. 43
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge n.689/1981, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,00 a €1.032,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune od il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art.15 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

6. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione indicata nel medesimo atto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

8. Con l'adozione di specifico piano di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione saranno previste e disciplinate misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta sulla pubblicità al fine di favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44 DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune o al Concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, di cui al presente regolamento.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

3. La risposta del Comune o del Concessionario, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con particolare riferimento al D.Lgs. 507/93 .

3. Eventuali e successive modifiche delle norme oggetto del presente regolamento disposte dal legislatore si intendono immediatamente recepite.